

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0009440 P-
del 10/10/2019



25185695

52627/10.3.1

Roma 10 OTT. 2019

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti.

(PRESIDENZA – ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA – ECONOMIA E FINANZE)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Schema di decreto-legge recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare la stabilità dell'insegnamento nelle istituzioni scolastiche, porre rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali e ridurre il ricorso a contratti a termine, nonché per garantire lo svolgimento delle funzioni tecnico-ispettive all'interno del sistema scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare disposizioni generali in tema di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione alle specificità del personale scolastico e di emanare disposizioni dirette ad assicurare alle famiglie meno abbienti condizioni economiche di favore per il trasporto scolastico;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni dirette a garantire il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e ad assicurare i servizi di pulizia all'interno delle istituzioni scolastiche;

Considerata, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per favorire l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca e di prevedere misure di semplificazione in materia universitaria e per consentire il superamento del precariato negli enti pubblici di ricerca;

Viste la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

(Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso ordinario per titoli ed esami di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, entro il 2019, una procedura straordinaria per titoli ed esami per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all'immissione in ruolo nei limiti di cui ai commi dal 2 al 4. La procedura è altresì finalizzata all'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo, dei partecipanti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto dal comma 10, non rientrano nella graduatoria dei vincitori.
2. La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno o più provvedimenti, è organizzata su base regionale ed è finalizzata alla definizione, per la scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per regione e classe di concorso nonché per l'insegnamento di sostegno, per complessivi ventiquattromila posti. La procedura consente, inoltre, di definire un elenco dei soggetti che possono conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui al comma 8, lettera f).
3. Il concorso straordinario di cui al comma 1 è bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, posti vacanti e disponibili ai sensi del comma 4. Ove occorra per rispettare il limite annuale di cui al comma 4, le immissioni in ruolo dei vincitori possono essere disposte anche successivamente all'anno scolastico 2022/2023, sino all'esaurimento della graduatoria dei ventiquattromila vincitori.
4. Alle immissioni in ruolo di cui al comma 3 è annualmente destinata la quota parte delle facoltà assunzionali che, per regione, classe di concorso e tipologia di posto, è pari a quella destinata alle graduatorie a esaurimento di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che residua dopo le immissioni in ruolo di cui all'articolo 17, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma 17. In ogni caso i posti annualmente destinati alle immissioni in ruolo a valere sulle graduatorie formate a seguito del concorso straordinario non possono superare quelli destinati, per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, alle graduatorie dei concorsi ordinari.
5. La partecipazione alla procedura è riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:
 - a) tra l'anno scolastico 2011/2012 e l'anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non

consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

- b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;
- c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, del predetto decreto. Per la partecipazione ai posti di sostegno è richiesto l'ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

6. Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari, il servizio di cui al comma 5, lettera a), è preso in considerazione unicamente se prestato nelle scuole secondarie statali. Il predetto servizio è considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

7. Ciascun soggetto può partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un'unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso. È consentita la partecipazione sia alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

8. La procedura di cui al comma 1 prevede:

- a) lo svolgimento di una prova scritta, da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla;
- b) la formazione di una graduatoria di vincitori, sulla base del punteggio riportato nella prova di cui alla lettera a) e della valutazione dei titoli di cui al comma 11, lettera c), nel limite dei posti di cui al comma 2;
- c) la compilazione di un elenco dei soggetti che, pur conseguendo il punteggio minimo previsto dal comma 10, non rientrano nella graduatoria dei vincitori. Ai predetti soggetti è consentito conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni di cui alla lettera f);
- d) l'immissione in ruolo dei soggetti di cui alla lettera b), nel limite dei posti annualmente autorizzati ai sensi del comma 4, conseguentemente ammessi al periodo di formazione iniziale e prova di cui al comma 13, lettera a);
- e) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per la relativa classe di concorso, dei vincitori del concorso immessi in ruolo, all'atto della

conferma in ruolo. I vincitori di concorso possono altresì conseguire l'abilitazione, alle condizioni di cui alla lettera f), numeri 2) e 3);

- f) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti negli elenchi di cui alla lettera c) purché:
 - 1) abbiano in essere un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale;
 - 2) conseguano i crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
 - 3) superino la prova di cui al comma 13, lettera b).

9. Ai candidati confermati in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

10. La prova di cui al comma 8, lettera a), è superata dai candidati che conseguano il punteggio minimo di sette decimi o equivalente, e riguarda il programma di esame previsto per la prova-dei concorsi per la scuola secondaria banditi nel 2018.

11. Il concorso straordinario è bandito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro il termine di cui al comma 1. Il bando definisce, tra l'altro:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura di cui al comma 1;
- b) la composizione di un comitato tecnico scientifico incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti relativi alla prova di cui al comma 8, lettera a);
- c) i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile;
- d) i posti disponibili, ai sensi del comma 4, per regione, classe di concorso e tipologia di posto;
- e) la composizione della commissione di valutazione e delle sue eventuali articolazioni;
- f) l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura di cui al comma 1, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima. Le somme riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

12. Ai membri del comitato di cui al comma 11, lettera b), non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese, da porre a carico del fondo di cui al comma 19.

13. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

- a) le modalità di acquisizione per i vincitori, durante il periodo di formazione iniziale e con oneri a carico dello Stato, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove non ne siano già in possesso;
- b) l'integrazione del periodo di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 con una prova orale, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente nonché i contenuti e le modalità di svolgimento della predetta prova e l'integrazione dei comitati di valutazione con almeno un membro esterno all'istituzione scolastica, cui non spettano compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese;
- c) le modalità di acquisizione, per i soggetti di cui al comma 8, lettera e), secondo periodo e lettera f), ai fini dell'abilitazione e senza oneri a carico della finanza pubblica, dei crediti formativi universitari o accademici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché le modalità ed i contenuti della prova orale di abilitazione e la composizione della relativa commissione.

14. Il periodo di formazione iniziale e prova, qualora valutato positivamente, assolve agli obblighi di cui all'articolo 438 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

15. All'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 il secondo e terzo periodo sono soppressi.

16. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non dà diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato.

17. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo determinato, nell'anno scolastico 2020/2021 e nelle regioni nelle quali le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui, dopo le consuete operazioni di immissione in ruolo da graduatorie della regione, sono coperti

mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni, su istanza degli aspiranti. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è disciplinata l'attuazione del presente comma. Alle relative immissioni in ruolo si applica l'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

18. Le graduatorie del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

19. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è destinato prioritariamente alle spese per la procedura concorsuale e per l'erogazione della formazione di cui al comma 13 lettera a). Al conseguente riparto si provvede col decreto di cui al predetto articolo 1, comma 202.

20. Il fondo di cui al comma 19 è incrementato di quattro milioni di euro per gli anni 2020 e 2021. Alla predetta maggiore spesa si dà copertura mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 763, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 2

(Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, dopo le parole «*Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*» sono inserite le seguenti: «*di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione*» e le parole «*corso-concorso selettivo di formazione*» sono sostituite dalle seguenti: «*concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale,*»;
- b) il secondo periodo è soppresso;
- c) al terzo periodo, le parole «*per l'accesso al corso-concorso*» sono soppresse ;
- d) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «*Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente.*»;
- e) il sesto e settimo periodo sono soppressi;
- f) l'ultimo ~~ottavo~~ periodo è sostituito dal seguente: «*Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione, sono definiti le modalità di svolgimento del*

concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo,».

2. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 mila euro annui a decorrere dal 2021, per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici.

3. All'articolo 10 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è abrogato.

4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire, nell'ambito della vigente dotazione organica, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a decorrere da gennaio 2021, di 59 dirigenti tecnici, con conseguenti maggiori oneri per spese di personale pari a euro 7,90 milioni annui, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 nonché in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 300, 302 e 344, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. È altresì autorizzata la spesa di 170 mila euro nel 2019 e di 180 mila euro nel 2020 per lo svolgimento del concorso.

5. Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al comma 4, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, quinto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziata nella misura di 1,98 milioni di euro nel 2019 e di 7,90 milioni di euro nel 2020, ferme restando la finalità e la procedura. All'atto dell'immissione in ruolo dei dirigenti tecnici di cui al comma 4, hanno termine i contratti di cui al primo periodo.

6. Il fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 1,94 milioni nel 2019 per spese di personale.

7. All'onere derivante dai commi 2, 4, 5 e 6, pari a euro 4,09 milioni nel 2019 e ad euro 8,08 milioni a decorrere dal 2020 in termini di saldo netto da finanziare, nonché a euro 2,13 milioni nel 2019 e a euro 4,13 milioni a decorrere dal 2020 in termini di indebitamento netto, si provvede, in pari misura, a valere sui risparmi di spesa recati dai commi 1, lettera a), e 3.

8. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-ter le parole «per titoli e colloquio» sono sostituite dalle seguenti: «per 11.263 posti di collaboratore scolastico, graduando i candidati secondo le modalità previste per

i concorsi provinciali per collaboratore scolastico di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297», dopo le parole «legge 27 dicembre 2017, n. 205» sono inserite le seguenti: «nonché il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché i condannati per i reati di cui all'articolo 73, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori».

- b) al comma 5-*quater* dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: «Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, né ai fini giuridici né a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese di cui al comma 5-*ter*.»

ART. 3

(Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

1. All'articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «Il personale degli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado, nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente articolo.»;
- b) ai commi 5 e 6 le parole «35 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «18 milioni»;

2. Il fondo di cui all'articolo 11, comma 4-*sexies*, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 17 milioni di euro nel 2019, per il finanziamento di interventi volti all'incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici. Al conseguente onere si provvede mediante utilizzo integrale dei risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

3. Fermo restando l'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l'accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall'ente locale per l'erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l'equilibrio di bilancio di cui all'articolo 1, commi da 819 a 826, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

ART. 4

(Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450 e comma 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle università statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca.

ART. 5

(Semplificazioni in materia universitaria)

1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «nove»;
 - b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e la parola «nono» è sostituita dalla parola «undicesimo».
2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge, è di nove anni dalla data del rilascio degli stessi.

ART. 6

(Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4.bis. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera b) del predetto articolo 20, è soddisfatto anche dalla idoneità, in relazione al medesimo profilo professionale, in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017 relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle di cui al predetto comma 1, lettera b), si provvede previo espletamento di prove selettive.

4-ter. Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, ai fini del requisito di cui alla comma 1, lettera c), del predetto articolo 20, si considerano, per il conteggio dei periodi prestati con l'ente che procede all'assunzione, anche quelli relativi alle collaborazioni coordinate e

continuative e gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
».

ART. 7

(Disposizioni contabili)

1. Il fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 8.426.000 euro nell'anno 2019.
2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 20,24 milioni di euro nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
3. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole «*a decorrere dal 2019*» sono sostituite dalle seguenti: «*a decorrere dal 2020*».
4. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, le parole «*a euro 5,04 milioni nell'anno 2019 e*» sono soppresse;
5. All'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, le parole «*e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000*» sono sostituite dalle seguenti: «*, di euro 25,8 milioni annui dal 2000 al 2018 e di euro 10,6 milioni annui a decorrere dal 2019*».
6. All'onere derivante dal comma 1, pari a euro 8,426 milioni nell'anno 2019, si provvede mediante i risparmi di spesa recati dal comma 3. All'onere derivante dal comma 2, pari a euro 20,24 milioni nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante i risparmi di spesa recati dai commi 4 e 5.
7. All'articolo 1, comma 128, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole «*di ruolo*» sono inserite le seguenti: «*nonché con contratti a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche*».

Relazione illustrativa

Articolo 1 (Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria)

La proposta dà attuazione all'intesa sottoscritta il 24 aprile dal Presidente del Consiglio dei ministri e dalle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca, con riferimento a quanto previsto al paragrafo «2. Stabilità nel rapporto di lavoro».

L'intervento presenta i caratteri di straordinaria necessità e urgenza ponendo rimedio alla grave carenza di personale di ruolo nelle scuole statali. Tale carenza risulta ancora più pronunciata a seguito delle disposizioni relative alle cd. "pensioni quota 100" ed obbliga l'amministrazione a reiterare decine di migliaia di contratti a tempo determinato. Conseguenze un maggiore esborso per la finanza pubblica a seguito delle richieste di risarcimento per violazione della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato. Allo stesso tempo l'intervento rimedia alla urgente carenza di personale docente abilitato all'insegnamento nella scuola secondaria:

- nel caso delle scuole statali, la predetta carenza comporta la necessità di coprire parte del fabbisogno mediante il ricorso a contratti a tempo determinato con docenti non abilitati, a scapito della qualità degli insegnamenti;
- nel caso delle scuole paritarie, comporta l'impossibilità, per le relative imprese, di rispettare quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera g) della legge n. 62 del 2000, che prevede l'obbligo di utilizzare unicamente docenti abilitati al fine di ottenere e mantenere il requisito della parità scolastica.

Per rispondere ad entrambe le esigenze, l'articolo 1 del decreto-legge disciplina una procedura per un concorso straordinario diretto ad immettere nei ruoli del personale docente ventiquattromila unità provenienti dal precariato scolastico, affiancato dalla possibilità, per tutti coloro che superano il punteggio minimo delle prove concorsuali, di conseguire l'abilitazione all'insegnamento alle condizioni previste dalla norma.

La procedura concorsuale straordinaria, da bandire contestualmente all'avvio della procedura di concorso ordinario, attinge al contingente dei posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria che la legislazione vigente destina alle graduatorie ad esaurimento. Viene salvaguardato il contingente dei posti destinati al concorso ordinario ed all'accesso dall'esterno nei ruoli della scuola e vengono garantiti coloro che sono utilmente inseriti nelle graduatorie di procedure concorsuali già espletate.

Attualmente, infatti, i posti vacanti e disponibili nella scuola secondaria sono così ripartiti ai fini delle immissioni in ruolo, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D. Lgs. 59/2017:

- ai sensi del comma 1, sino ad esaurimento, il 50% dei posti è coperto annualmente ai sensi dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, attingendo alle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il restante 50% è coperto annualmente mediante scorrimento delle graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali:
 - a) graduatorie del concorso docenti bandito nel 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ove ancora presenti;

- b) in subordine, secondo la misura indicata dalla lettera b dell'articolo 17 comma 2, graduatorie del concorso bandito nel 2018, ove ancora presenti;
- c) in ulteriore subordine, tramite graduatorie di concorsi ordinari da bandire ai sensi delle ordinarie procedure, ai quali sono destinati i posti non utilizzati per quelle di cui alle lettere a) e b).

Nel caso in cui il 50% dei posti destinati alle GAE non sia utilizzato per esaurimento o incapienza delle stesse, il contingente si riversa su quello destinato ai concorsi, nella gradualità prevista dall'articolo 17 ed appena descritta.

Attraverso la disposizione in oggetto, senza alterare l'attuale disciplina del reclutamento di cui al citato articolo 17, si stabilisce che, nel ripartire i posti tra le diverse classi di concorso e le diverse regioni, alla procedura straordinaria di cui al provvedimento d'urgenza si destina il 50% dei posti che dovrebbero essere dedicati alle GAE, previo loro esaurimento e con salvaguardia dei soggetti presenti nelle graduatorie del concorso docenti 2016 -articolo 17, comma 2, lettera a)- e del concorso docenti 2018 - articolo 17, comma 2, lettera b)- senza incidere, pertanto, sul contingente destinato al concorso ordinario.

Più in dettaglio, il comma 2 dispone che il concorso sia finalizzato alla produzione di una graduatoria, nel limite dei 24.000 posti, distinta, in ragione della disponibilità dei posti, e con i limiti sopra ricordati, per regione, classe di concorso e tipo di posto (posto comune o posto di sostegno) nella scuola secondaria. Al secondo periodo emerge l'ulteriore obiettivo della disposizione: definire un elenco di soggetti che, avendo superato le prove concorsuali senza collocarsi nel numero dei vincitori, possono comunque conseguire l'abilitazione all'insegnamento.

Il comma 3 chiarisce dove sarà bandito il concorso straordinario: solo nelle regioni, classi di concorso e tipo di posto per le quali si prevede, nell'arco di un triennio, la presenza di posti vacanti e disponibili nel contingente riservato alle GAE e meglio dettagliato al comma 4. L'assunzione dei vincitori, da disporre nei prossimi tre anni scolastici, sarà soggetta alle ordinarie procedure autorizzatorie. Tuttavia viene garantito il diritto dei vincitori ad essere assunti anche oltre il predetto limite temporale ove occorra per rispettare il contingente di assunzioni di cui al comma 4.

Il comma 4 chiarisce in modo espreso quanto riportato sopra:

- i posti destinati alle immissioni in ruolo da graduatorie del concorso straordinario non possono superare per ciascuna regione, classe di concorso o tipologia di posto quelli annualmente destinati alle graduatorie del concorso ordinario;
- alle graduatorie del concorso straordinario è annualmente destinato, nelle regioni, classi di concorso e tipologia di posto il contingente di posti normalmente riservato alle GAE (al loro esaurimento), e solo dopo aver assunto i soggetti presenti, per la medesima regione e classe di concorso, nelle graduatorie del concorso docenti presenti, e dopo quanto previsto dal comma 17.

I commi 5 e 6 prevedono che costituisca requisito di partecipazione l'aver maturato, con contratto e tempo determinato o indeterminato, un servizio pregresso di almeno tre anni, negli ultimi otto, presso le sole scuole statali. Il concorso straordinario, pur aperto anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti a tempo

determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in ruolo di chi abbia raggiunto 3 anni di anzianità di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla direttiva comunitaria sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti.

La qualificazione dell'anno scolastico di servizio avviene tramite rinvio all'articolo 11, comma 14, della legge 124 del 1999, che parifica all'anno scolastico intero quello che ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Alla lettera b) si precisa che, per partecipare ad una determinata procedura, il candidato deve aver prestato, su quella classe o tipo di posto, almeno un anno di servizio specifico.

Si affianca al servizio, l'ulteriore requisito del possesso del titolo di studio richiesto per la classe di concorso per cui si partecipa, come definito dall'articolo 5 del d. lgs. 59/2017:

- relativamente ai posti di docente, laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

- relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;

La partecipazione al concorso per i posti di sostegno è consentita solo a chi sia in possesso del relativo titolo di specializzazione, per garantire la necessaria qualità, in sede di reclutamento, dei docenti ai quali sono affidati gli studenti con disabilità.

Il comma 7 prevede che ciascun soggetto possa partecipare in un'unica regione, sia al concorso ordinario che a quello straordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

Il comma 8 prevede che il concorso sia per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, informatizzata, composta da quesiti a risposta multipla. La graduatoria è costituita sommando il punteggio conseguito nella prova a quello riconosciuto per i titoli. Oltre la graduatoria dei vincitori viene compilato un elenco di soggetti con possibilità di abilitazione. L'immissione nei ruoli dei soli vincitori, subordinata alle ordinarie procedure autorizzatorie, comporta la sottoposizione ad un periodo di formazione iniziale a cui segue una prova finale.

In relazione all'abilitazione all'insegnamento la procedura tripartisce:

- i vincitori di concorso, immessi in ruolo, che la conseguono previo superamento del periodo di formazione iniziale;
- i vincitori di concorso, non immediatamente immessi in ruolo, che possono conseguire, anche prima dell'immissione in ruolo, l'abilitazione alle medesime condizioni dei non vincitori secondo la procedura di cui al punto seguente;
- coloro che non sono vincitori ma hanno superato le prove concorsuali che possono abilitarsi all'esercizio della professione docente purché:
 - siano titolari di un contratto di docenza a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa statale;

- conseguano, o abbiano conseguito, i crediti formativi universitari o accademici previsti dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59;
- superino la prova orali di abilitazione prevista dal comma 8, lettera m), dell'articolo.

Il rinvio contenuto al comma 9 all'articolo 13 comma 3, del decreto legislativo 59/2017 estende anche ai soggetti assunti a seguito di tale procedura il vincolo quinquennale di permanenza nella prima sede di lavoro prevista per il reclutamento ordinario, rendendo omogenea la disciplina.

Il comma 10 fissa in sette decimi il punteggio minimo da conseguire nella prova scritta e rinvia, per il programma di esame, a quello relativo alla prova scritta del concorso ordinario per docenti bandito nel 2016.

Quali siano i termini e le modalità di presentazione delle domande, la composizione di un comitato tecnico scientifico, i titoli valutabili ed il relativo punteggio saranno disciplinati, ai sensi del comma 11, con apposito bando da adottarsi con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il predetto bando individuerà altresì il contingente di posti da porre a bando, in base a quanto stabilito dal comma 4 nel limite dei 24.000, la composizione delle commissioni di valutazione, i diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura ed i contenuti del bando.

Sarà, invece, un decreto ex articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988 a disciplinare il conseguimento dei 24 CFU per i vincitori di concorso, il percorso e le modalità della formazione iniziale e dell'abilitazione ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 13.

Il percorso di formazione iniziale, previo superamento della prova, assolve all'anno di prova previsto dall'articolo 438 del decreto legislativo 297/1994, come previsto dal comma 14, subordinatamente allo svolgimento di servizio per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche, come previsto dall'articolo 1, comma 112, della legge 107/2015.

In considerazione dell'avvio di apposita procedura riservata a coloro che hanno conseguito tre anni di servizio, il comma 15 abroga le disposizioni previste all'articolo 17, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 59/2017 che prevedevano, per i medesimi soggetti, una quota di riserva nel concorso ordinario e la possibilità di partecipazione anche senza i requisiti previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto.

Si precisa, al comma 16, che il conseguimento dell'abilitazione non costituisce titolo all'impiego a tempo indeterminato, limitando la sua utilità ad un inserimento in una fascia prioritaria delle graduatorie valide ai fini delle supplenze, oltre che ai fini dell'insegnamento nelle scuole paritarie.

Il comma 17 introduce misure per ridurre il rischio che nel prossimo anno scolastico possano rimanere scoperti posti di organico vacanti e disponibili. La norma, pertanto, prevede che, con specifico riferimento all'anno scolastico 2020/2021, nelle regioni nelle quali le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e le graduatorie della procedura concorsuale straordinaria, prevista dall'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017, siano insufficienti a coprire la relativa quota di immissioni in ruolo, i posti vacanti e disponibili residui sono

coperti, su istanza degli interessati, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali delle altre regioni. Un decreto ministeriale successivo disciplinerà le modalità attuative.

Le medesime ragioni di urgenza sopra evidenziate, derivanti dalla carenza di personale docente nella scuola secondaria, richiedono che le graduatorie del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, conservino la loro validità per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (comma 18).

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione è prevista ai commi 19 e 20, come dettagliata in relazione tecnica.

Articolo 2 (Disposizioni in materia di reclutamento del personale dirigenziale scolastico e tecnico dipendente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e per assicurare la funzionalità delle istituzioni scolastiche)

L'intervento legislativo proposto riveste carattere di straordinaria necessità e urgenza in quanto è inteso a rimediare alla gravissima carenza di personale dirigente tecnico, con l'incarico di ispettore scolastico, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale carenza, in molti casi, ha reso impossibile presidiare le funzioni affidate ai predetti dirigenti all'infuori di quelle minime relative ai procedimenti disciplinari del personale scolastico.

Comma 1- L'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attuato attraverso il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, dispone il reclutamento dei dirigenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione tramite un corso concorso composto da un concorso di ammissione e un corso di formazione dirigenziale.

Il concorso di ammissione si articola in una o più prove scritte e una orale, precedute da una prova di preselezione, sulla base del numero dei candidati. È ammesso a sostenere la prima prova scritta un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale. Superate le prove scritte e orale, alla frequenza del corso di formazione dirigenziale sono ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti messi a bando nella percentuale del venti per cento in più.

Il corso dirigenziale comprende due mesi di formazione generale e quattro mesi di tirocinio integrati da sessioni di formazione erogabili anche a distanza, nonché lo svolgimento di una prova scritta e di un colloquio orale. Durante il corso di formazione dirigenziale e tirocinio, i partecipanti beneficiano del semiesonero dal servizio.

La predetta procedura è estremamente lunga e complessa, inidonea a sopperire alle criticità organizzative delle istituzioni scolastiche, tant'è che il decreto-legge n. 135 del 2018, con l'articolo 10 comma 1, l'ha già semplificata in sede di prima attuazione.

Al fine di semplificare lo svolgimento anche dei futuri concorsi, si propongono alcune modificazioni al citato articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che intendono peraltro razionalizzare le procedure concorsuali, senza nulla perdere degli elementi qualitativi del percorso delineato dal suddetto DM n. 138/2017, recuperandone i contenuti con appositi moduli di formazione in servizio. La norma proposta, infatti, prevede l'eliminazione del cor-

so-concorso per l'accesso alla dirigenza scolastica, sostituito da un concorso per titoli ed esami, il cui bando verrà predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero per la pubblica amministrazione.

Il comma 2 prevede che la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sia finanziata attraverso la previsione di spesa pari a 180 mila euro annui a decorrere dal 2021.

Il comma 3, prevedendo l'abrogazione dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 135 del 2018, in tema di finanziamento del semi-esonero dei docenti ammessi a partecipare al corso-concorso di formazione per l'accesso alla dirigenza scolastica (articolo 29 del d.lgs n. 165/2001), consente un risparmio di spesa utile a fornire la copertura finanziaria della disposizione recata dal presente articolo.

Commi 4 - La pianta organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al dPCM n. 4 aprile 2019, n. 47, prevede 190 posizioni dirigenziali non generali con funzioni tecnico-ispettive, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- supporto tecnico-scientifico per ogni tema riguardante la politica scolastica;
- supporto, assistenza, consulenza e formazione alle istituzioni scolastiche ed educative nonché alle scuole europee sugli aspetti normativi e ordinamentali, pedagogici e disciplinari dei curricula, delle metodologie didattiche, della valutazione;
- accertamenti ispettivi sugli aspetti didattici e organizzativi, contabili e amministrativi, disciplinari, presso le istituzioni scolastiche ed educative;
- verifica dei requisiti per la parità scolastica;
- valutazione delle istituzioni scolastiche ed educative e dei loro dirigenti.

Tali funzioni sono assicurate per tutte le circa 8.500 istituzioni scolastiche ed educative statali, nonché, ove pertinente, per le circa 14.000 istituzioni scolastiche paritarie.

L'efficace presidio delle funzioni in questione richiederebbe la disponibilità di un congruo numero di dirigenti tecnici.

Tuttavia, i dirigenti tecnici di ruolo in servizio sono appena 50. Inoltre, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sino ai primi mesi del 2019 ne risultavano in servizio anche altri 65, con contratti a tempo determinato. Di questi, 51 erano finanziati con l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, mentre i restanti 14 rientrano nell'ordinario contingente a disposizione dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

La citata autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015, ha avuto termine nel 2018. I relativi contratti sono scaduti nei primi mesi del 2019 o stanno per scadere.

Appare evidente la necessità di rifinanziare la predetta autorizzazione, affinché il numero di dirigenti tecnici in servizio rimanga tale da consentire un minimo, irrinunciabile, presidio delle attività di loro competenza, nelle more dell'espletamento di un concorso che consenta di incrementare il numero dei dirigenti di ruolo.

Infatti, in assenza del rifinanziamento di cui trattasi, il contingente di dirigenti tecnici in servizio si ridurrà definitivamente da 115 a 64, rendendo impossibile la prosecuzione delle attività di valutazione delle scuole e dei dirigenti scolastici ed estremamente difficoltoso lo

svolgimento degli accertamenti ispettivi, persino nei casi di atti gravi di rilevanza disciplinare.

Poiché non è ammissibile che funzioni ordinarie siano presidiate facendo strutturalmente ricorso a un così ampio numero di contratti a tempo determinato, la norma prevede, altresì, che quello proposto sia l'ultimo rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, il comma 4 prevede che da gennaio 2021 siano immessi in ruolo 59 dirigenti tecnici, a seguito di un apposito concorso pubblico per titolo ed esami.

Il rifinanziamento comporta che rimanga ferma la deroga alle percentuali dell'articolo 19 del D. Lgs. 165/2001, prevista nel citato comma 94 fino al 31 dicembre 2020.

Commi 5 e 6 - Al fine di sostenere le spese di personale, si prevede un incremento di 1.94 milioni nel 2019 e di 0,27 milioni a decorrere dal 2021 del fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.

Al comma 7 si chiarisce, infine, che gli oneri finanziari derivanti dalle previsioni di cui ai predetti commi 2, 4, 5 e 6 saranno coperti attraverso i risparmi di spesa che deriveranno dalle disposizioni recate dai commi 1, lettera a) e 3.

Al comma 8, sempre per garantire la funzionalità delle istituzioni scolastiche, si incide sulle modalità di espletamento della procedura prevista dal comma 5 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificati dalla legge 145 del 2018. Le norme sono preordinate ad attivare procedure per stabilizzare, nel comparto Istruzione e Ricerca, il personale proveniente dalle imprese di pulizia con determinati requisiti di servizio. Per assicurare la completa attuazione nei tempi previsti e considerato che per il profilo professionale del collaboratore scolastico è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo e che la procedura in oggetto è una mera stabilizzazione del personale già impiegato nelle mansioni, si elimina la previsione di un colloquio. Si prevede inoltre che alla procedura di stabilizzazione in questione non possa partecipare il personale escluso dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile. L'esclusione dalla predetta procedura si applica anche ai soggetti condannati per i reati in materia di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) e ai condannati per taluno dei delitti contro la persona per quali sono previste le pene accessorie di cui agli articoli 600-septies.2 e 609-novies del codice penale, nonché agli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Infine, si prevede che è integrato il reato di falso di cui all'articolo 495 del codice penale nel caso in cui i soggetti, ai fini della partecipazione alla procedura di stabilizzazione, dichiarino o attestino falsamente la sussistenza dei requisiti richiesti per accedere alla procedura stessa.

Articolo 3 (Disposizioni urgenti in materia di rilevazione biometrica delle presenze del personale scolastico e di servizi di trasporto scolastico)

L'articolo in esame, al comma 1, prevede l'esonero del personale amministrativo degli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado, nonché dei dirigenti scolastici, dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, in tema di misure di contrasto all'assenteismo nella pubblica amministrazione, della legge n. 56 del 2019 (Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo).

La norma assume carattere di necessità e di urgenza in quanto, da un lato, laddove non si prevedesse l'esclusione sopra descritta, la predetta disposizione si dovrebbe applicare già dall'anno scolastico in corso, dall'altro, l'applicazione comporterebbe una serie di criticità di non poco rilievo.

Infatti, gli edifici scolastici e convittuali sono frequentati anche da genitori e studenti, ovviamente esclusi dai sistemi di verifica biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli accessi, nonché dai sistemi di osservanza dell'orario di lavoro; anche i docenti ed educatori sono esclusi dai predetti sistemi di verifica biometrica (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, sopra citato) laddove, al contrario, i dirigenti scolastici si troverebbero ad interagire coi predetti sistemi *"esclusivamente ai fini della verifica dell'accesso"*.

Infine, la predetta disposizione si applicherebbe anche ai direttori dei servizi generali amministrativi, assistenti amministrativi e tecnici, collaboratori scolastici e altro personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

In sostanza, dei circa 8,5 milioni di frequentatori giornalieri degli edifici scolastici e convittuali, solo 200 mila circa saranno interessati, in varia maniera, dall'applicazione della citata legge, rimanendone invece esclusi 8,3 milioni.

Ciò comporterebbe problemi soprattutto nel caso, non infrequente, degli edifici scolastici che abbiano un solo punto di accesso. Infatti, non sempre sarà possibile organizzarsi in maniera da poter prevedere un varco con rilevazione biometrica assieme a un accesso libero per i soggetti esclusi dall'applicazione del predetto articolo 2 della legge n. 56/2019.

Peraltro, si rappresenta che spesso, anche negli edifici con più punti di accesso, ne viene utilizzato uno solo (salve le vie di fuga allarmate), giacché le scuole raramente dispongono di collaboratori scolastici in numero sufficiente a garantire l'obbligo di sorveglianza su più di un varco per edificio; inoltre, l'eventuale apertura di varchi non sorvegliati esporrebbe i dirigenti scolastici a conseguenze penali nel caso malaugurato di incidenti in capo agli studenti vigilati.

I commi 2 e 3 contengono norme finanziarie che si rendono necessarie a seguito della previsione recata dal comma 1.

Il comma 4 contiene una norma interpretativa dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 63 del 2017 il quale, ai commi 2 e 3, relativi al trasporto degli alunni della scuola primaria, così dispone:

2. *Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano il trasporto delle alunne e degli alunni delle scuole primarie statali per consentire loro il raggiungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico. Il servizio è assicurato su istanza di parte e dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti territoriali interessati.*

3. *Tale servizio è assicurato nei limiti dell'organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pubblici interessati.*

Il Comune di Biandrate (Novara) ha ritenuto di formulare una richiesta di parere alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti, in merito alle modalità attuative della predetta legge.

In particolare, il Comune ha chiesto alla Corte *«se le quote di partecipazione finanziaria correlate al servizio che verranno erogate dall'utenza dovranno completamente concorrere alla copertura integrale della spesa del medesimo; e ciò anche per assicurare il conseguente equilibrio economico-finanziario in funzione del principio di invarianza finanziaria di cui all'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 63/2017, secondo cui il servizio di trasporto va realizzato senza determinare nuovi e maggiori oneri per gli Enti territoriali ed in base al quale le quote di partecipazione diretta nella loro interezza debbono coprire integralmente la spesa complessiva del servizio.»*

Con deliberazione n. 46 del 2019, la predetta sezione della Corte dei conti, in sede consultiva, ha ritenuto che *«il quadro normativo sopra delineato non consenta l'erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del Tuel, alla luce della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota la quale, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio.»*

Secondo l'interpretazione della Corte dei conti è dunque escluso che un ente locale possa ridurre la quota di partecipazione delle famiglie ad es. meno abbienti, o addirittura azzerarla, nemmeno nel caso in cui l'equilibrio di bilancio sia in ogni caso soddisfatto.

Tale interpretazione mette in difficoltà tutti gli enti locali che avevano ritenuto di esonerare le famiglie meno abbienti dal pagamento di qualsivoglia quota di partecipazione per l'accesso al servizio di trasporto scolastico.

Ne deriva la straordinaria necessità e urgenza che il legislatore chiarisca la corretta interpretazione della norma, cioè che è possibile azzerare la predetta quota, o ridurla con delibera motivata, purché sia comunque garantito l'equilibrio di bilancio dell'ente.

Articolo 4 (Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca)

Con questa norma si chiarisce che l'articolo 1, commi 450 e 452, della legge n. 296/2006 non si applica alle università statali e alle istituzioni AFAM. Si estende, pertanto, a tali soggetti la disposizione, già in vigore per gli enti pubblici di ricerca (cfr. articolo 10, comma 3, del decreto legislativo n. 218 del 2016), che non obbliga gli enti al ricorso al MEPA per l'acquisto di beni e servizi destinati all'attività di ricerca.

La disposizione ha il fine di garantire al settore universitario ed AFAM la necessaria competitività rispetto agli Enti Pubblici di Ricerca, comprimendo i tempi e garantendo la scelta dei più idonei beni e servizi, funzionalmente destinati al progresso scientifico, anche in settori di grande sensibilità quale quello sanitario.

Articolo 5 (Semplificazioni in materia universitaria)

L'articolo incide, ai commi 1 e 2, sulla durata attuale dell'abilitazione scientifica nazionale portandola da sei anni a nove anni, stabilendo che anche i titoli conseguiti precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto-legge abbiano durata di nove anni, decorrenti dalla data del rilascio degli stessi.

Tale previsione si rende necessaria ed urgente in quanto consentirà agli aspiranti professori di prima e di seconda fascia abilitati di usufruire di un più lungo periodo di tempo nell'ambito del quale poter essere chiamati dalle università a stipulare contratti di lavoro indeterminato, a fronte comunque del mantenimento, nell'arco temporale di nove anni, dei requisiti fondamentali (con riferimento soprattutto allo svolgimento di attività di ricerca scientifica e alla produzione di pubblicazioni). previsti per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale.

La norma, inoltre, assume carattere di urgenza nell'ottica di assicurare la validità del titolo di ASN ai candidati che, a decorrere dal 20 dicembre 2019, lo vedrebbero scadere, consentendo anche di ridurre i costi legati ad ogni nuova procedura abilitativa.

Il comma 1 contiene inoltre una modifica necessaria ed urgente all'articolo 24, comma 6, della legge 240/2010.

Tale ultima disposizione stabilisce che, fino al 31 dicembre 2019, la procedura di cui al comma 5 dello stesso articolo (che prevede che i ricercatori titolari di contratto triennale a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale e positivamente valutati, possano essere inquadrati nel ruolo di professore associato nella medesima università in cui hanno prestato servizio a tempo determinato) possa essere utilizzata anche per la chiamata di professori di prima e seconda fascia, in servizio, rispettivamente, come professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato nell'università, purché abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale.

Pertanto, la norma d'urgenza proposta, che dispone la proroga di due anni del termine previsto dal suddetto articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010 (31 dicembre 2019), consentirà alle università di effettuare le chiamate rivolte a chi presta servizio presso le medesime università e di stipulare contratti di lavoro corrispondenti al ruolo per il quale è stata conseguita l'abilitazione, garantendo la continuità dell'azione didattica e di ricerca.

Articolo 6 (Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca)

La norma d'urgenza proposta si pone l'obiettivo di contribuire al superamento del precariato nell'ambito degli enti pubblici di ricerca.

Nello specifico, la disposizione incide sull'articolo 12 del decreto legislativo n. 218 del 2016 in tema di personale degli enti pubblici di ricerca prevedendo che alla procedura di stabilizzazione di tale personale, al quale si applica la disciplina generale prevista dall'articolo 20 del d.lgs n. 75 del 2017, possano partecipare anche i soggetti che abbiano conseguito, all'esito di procedure concorsuali, l'idoneità in relazione al medesimo profilo professionale.

L'ulteriore modifica apportata al predetto articolo 12 del d.lgs n. 218 del 2016 prevede che, ai fini del conteggio dei periodi di servizio prestati presso l'ente di ricerca che procede all'assunzione del personale, siano considerati anche quelli relativi ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e agli assegni di ricerca.

Le modifiche proposte consentono di coniugare in maniera armonica le finalità del citato decreto legislativo, di "*valorizzazione delle professionalità acquisite*" e di "*superamento del precariato*", per un verso, con le disposizioni previste dal legislatore per il superamento/esaurimento delle esistenti graduatorie (oggetto del recente intervento di

proroga del dicembre 2018), laddove è stabilita una valorizzazione del requisito della idoneità in concorsi a tempo indeterminato; per altro verso, con le precedenti disposizioni dettate per il superamento del precariato storico, nella parte in cui è prevista, ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lett. b) dell'articolo 20 sopra citato, la idoneità in graduatorie vigenti alla data del 22 giugno 2017, relative a procedure concorsuali ordinarie o bandite ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n.125. Se il requisito di partecipazione è integrato da condizioni diverse da quelle previste dall'articolo 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75/2017, si provvede alla stabilizzazione previo esperimento di idonee procedure selettive.

Articolo 7 (Disposizioni contabili)

La norma contiene disposizioni esclusivamente contabili dettagliate in relazione tecnica.

Relazione Tecnica

Articolo 1

Le disposizioni di cui trattasi, che prevedono un concorso straordinario abilitante riservato ai docenti con tre anni di anzianità di servizio nella scuola secondaria statale, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, interamente coperti ai sensi del comma 11, lettera f) e dei commi 19 e 20.

Infatti, lo svolgimento del concorso comporterà maggiori spese per:

- la procedura informatica per la prova scritta *computer-based*;
- le spese per la predisposizione dei quesiti a risposta multipla che compongono la prova scritta;
- le spese per l'organizzazione della prova scritta, incluse le relative spese di cancelleria, per i rimborsi spese in favore dei componenti del comitato tecnico scientifico e, ove occorrono, per il reperimento dei locali ove sono collocate le postazioni informatiche;
- la formazione iniziale dei neo-immessi in ruolo e la relativa prova finale.

L'organizzazione della prova abilitante, prevista per gli idonei del concorso, comporterà ulteriori oneri.

Ogni onere derivante dalla procedura, fatta la sola eccezione di quelli derivanti dalla formazione iniziale per i vincitori, è comunque posto a carico dei partecipanti, che saranno ammessi alle prove solo qualora abbiano provveduto a versare alle entrate dello Stato i relativi diritti di segreteria, determinati ai sensi del comma 11, lettera f) in misura tale che le relative maggiori entrate compensino integralmente le maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

Non vi sono maggiori oneri derivanti dall'immissione in ruolo dei vincitori, giacché avverranno nel limite delle (e a valere sulle) ordinarie facoltà assunzionali previste per il personale docente della scuola secondaria.

Più in dettaglio, con riferimento al comma 1, la previsione di un concorso per posti di docente nelle scuole secondarie di primo e secondo grado non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche perché le conseguenti immissioni in ruolo avverranno, anno per anno, nel limite di cui ai commi 3 e 4. Tale limite è più stringente rispetto a quello delle facoltà assunzionali, pari a tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, ai sensi dell'articolo 1 comma 95 della legge n. 107 del 2015. Il rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4 è assicurato dalla circostanza che la proposta legislativa non specifica in maniera tassativa il numero di anni occorrenti per assumere in ruolo tutti i vincitori. Le immissioni saranno disposte in tanti anni quanti ne occorreranno al fine di rispettare tale limite. Infatti, il comma 3 prevede che le assunzioni avvengano in tre anni scolastici, consentendo tuttavia di impiegare un tempo superiore per lo scorrimento della graduatoria, ove occorra per rispettare il limite in parola.

Con riferimento al comma 2, la previsione che il concorso sia bandito per 24.000 posti è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 4, l'immissione in ruolo

dei 24.000 vincitori sarà effettuata in tanti anni (almeno 3) quanti ne occorreranno al fine di assicurare il rispetto della quota delle facoltà assunzionali destinata al concorso. Quota che costituisce una parte, inferiore al 50%, di quelle complessive autorizzate dalla legislazione vigente.

I commi 3 e 4 definiscono quale quota delle facoltà assunzionali sia destinata al concorso di cui trattasi.

A legislazione vigente, le facoltà assunzionali del personale docente sono pari ai posti vacanti e disponibili. Ai sensi dell'art. 17 co. 1, 2 d.lsg. 59/2017, nella scuola secondaria di primo e di secondo grado le predette facoltà assunzionali si dividono:

- a) per il 50%, in favore delle graduatorie a esaurimento (GAE);
- b) per il 50%, in favore delle graduatorie dei concorsi, prioritariamente quelle del concorso 2016, in subordine quelle dei concorsi straordinario del 2018 e ordinari banditi successivamente.

La quota delle facoltà di cui al punto a) che rimane inutilizzata confluisce sulla quota di cui al punto b).

Nell'a.s. 2019/2020 risultano appena 8.189 docenti iscritti nelle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria. Molti sono concentrati in un numero relativamente ridotto di province e/o sono iscritti per classi di concorso caratterizzate da scarse facoltà assunzionali. Inoltre, gli iscritti nelle GAE della scuola secondaria hanno avuto la possibilità, per l'anno scolastico 2019/2020, di spostare la propria iscrizione in province, ad es. del Nord, nelle quali erano disponibili facoltà assunzionali in generale sufficienti per tutti. I docenti tutt'ora iscritti hanno scelto di rimanere in province ove la disponibilità di posti è ridotta. Ne deriva che la gran parte delle facoltà assunzionali relative alla quota di cui al punto a) rimarrà inutilizzata anche nei prossimi anni e confluirà sulla quota di cui al punto b).

La legislazione proposta prevede, invece, che la quota delle facoltà assunzionali di cui al punto a) non utilizzata mediante lo scorrimento delle GAE sia destinata al nuovo concorso straordinario riservato, ferma restando la prioritaria destinazione, già prevista a legislazione vigente, per le graduatorie dei concorsi ordinario 2016 e straordinario 2018 (rispettivamente 2.043 e 5.881 iscritti).

In definitiva, i commi 3 e 4 si limitano a disporre un diverso utilizzo delle facoltà assunzionali vigenti, senza cambiarne l'entità. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

Meramente a titolo informativo, si rappresenta che le facoltà assunzionali complessive per la scuola secondaria nel biennio 2020/2021 - 2021/2022 sono pari a circa 48.000 docenti (corrispondenti a una previsione di 48.000 posti vacanti e disponibili), al netto di quelle che saranno utilizzate per lo scorrimento delle GAE e delle graduatorie dei concorsi del 2016 e del 2018. Le disposizioni di cui al commi 3 e 4 hanno l'effetto di destinare al concorso straordinario la metà dei posti complessivamente disponibili, nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE sono esaurite, mentre la percentuale scende sotto il 50% nelle province e classi di concorso nelle quali le GAE non sono esaurite. Per questo, appare ragionevole la destinazione di 24.000 posti al nuovo concorso straordinario nell'arco di 3

anni, soprattutto tenuto conto che il comma 3 consente di utilizzare un arco temporale più ampio, ove occorra per rispettare la quota di facoltà assunzionali destinata al concorso medesimo.

I commi 5 e 6 hanno natura ordinamentale, limitandosi a specificare i requisiti di ammissione al concorso.

Il comma 7 ha natura ordinamentale, limitandosi a circoscrivere la facoltà di presentare istanza a una sola procedura concorsuale, cioè per una sola classe di concorso oppure per il sostegno, in una sola regione.

Il comma 8 comporta maggiori oneri, per l'adattamento della pre-esistente procedura informatica di erogazione della prova composta da domande a risposta multipla, già utilizzata nei recenti concorsi per funzionari amministrativi, dirigente scolastico e DSGA, alle esigenze di questo nuovo concorso. Ulteriori spese saranno necessarie per i rimborsi spese alla commissione che li predispone e per l'organizzazione della prova orale. Tali spese saranno affrontate nel corso del 2019, cioè nel medesimo anno nel quale si verificheranno le maggiori entrate di cui al comma 11 lettera f), che ne compenseranno integralmente la misura. Il comma 8 prevede altresì una prova abilitante per gli idonei del concorso, oppure per i vincitori che desiderino abilitarsi prima del periodo di formazione iniziale e prova. Anche gli oneri per lo svolgimento della prova abilitante sono posti a carico dei partecipanti, che a tal fine effettueranno un secondo versamento alle entrate dello Stato, in concomitanza con la presentazione dell'istanza per la partecipazione alla prova abilitante. Le altre misure previste dal comma in questione hanno natura ordinamentale.

Più in dettaglio, si stimano, prudenzialmente, le seguenti spese, nell'ipotesi che siano 100.000 i candidati che parteciperanno al concorso:

- sino a 100.000 euro nell'anno 2019 per l'adeguamento della procedura informatica di erogazione della prova scritta del concorso;
- circa 420.000 euro per i compensi alle commissioni di vigilanza, nell'ipotesi prudenziale che ne sia costituita una ogni 20 candidati (3 componenti e un segretario, 20,92 euro di compensi cadauno, cfr. di 12 marzo 2012);
- nulla per l'utilizzo delle aule nelle quali sarà svolta la prova scritta, poiché saranno utilizzati i laboratori informatici delle istituzioni scolastiche statali;
- nulla per la predisposizione dei quesiti che comporranno la prova scritta, poiché vi provvederanno dipendenti dell'Amministrazione nonché gli eventuali componenti esterni del comitato tecnico scientifico, ai quali non sarà corrisposto alcun compenso;
- circa 50.000 euro complessivi per i rimborsi spese ai circa 100 componenti del comitato tecnico-scientifico;
- 8.206,80 euro per la commissione di valutazione, che validerà i risultati della correzione automatica della prova scritta e valuterà i titoli dei candidati (2.462,04 euro per il presidente, 2.051,70 euro per ciascuno dei due componenti, 1.641,36 euro per il segretario, cfr. di 12 marzo 2012).

Se ne ricava che i circa 100.000 candidati attesi potranno versare alle entrate dello Stato un diritto di segreteria di 10 euro a testa, garantendo al contempo la copertura integrale delle spese derivanti dal concorso.

Quanto al versamento alle entrate dovuto per la partecipazione alla prova abilitante, nell'ipotesi prudenziale che ciascuna commissione esami appena 100 candidati, per coprire il costo della commissione, pari a 1.078,72 euro (compenso base più compenso per candidati di cui al DI 12 marzo 2012), occorrerà che i candidati versino un contributo di 11 euro alle entrate dello Stato.

Il comma 9 ha natura ordinamentale, poiché si limita a disporre che i vincitori del concorso dovranno rimanere almeno cinque anni nella sede di prima assegnazione (l'anno di prova e i quattro anni successivi), fatti salvi gli eventuali trasferimenti disposti nell'interesse dell'amministrazione, ad es. in caso di sovrannumero o esubero.

Il comma 10 ha natura ordinamentale, poiché si limita a indicare il punteggio minimo da conseguire per superare la prova scritta del concorso e a definirne il programma di esame.

Il comma 11 prevede, oltre a varie misure di natura ordinamentale, l'obbligo per i candidati di versare alle entrate dello Stato una somma tale da garantire la copertura integrale delle spese occorrenti per la gestione del concorso, salvo quelle da sostenere per la formazione iniziale (lettera f). Tali spese saranno sostenute nel 2019, con riferimento alla prova scritta *computer-based*, che costituisce l'unica fase del concorso. Le entrate in questione, complessivamente di pari misura rispetto alle spese, saranno riscosse nel medesimo anno, garantendo la copertura della proposta legislativa. Le spese relative allo svolgimento della prova abilitante saranno sostenute a decorrere dal 2020. Ai candidati sarà chiesto di versare in entrata i relativi diritti di segreteria immediatamente prima dello svolgimento della prova.

Il comma 12 dispone che ai componenti del comitato incaricato di validare ed eventualmente predisporre i quesiti della prova scritta, non spetteranno compensi. Godranno, invece, di rimborsi delle sole spese sostenute (ad es. di viaggio), delle quali si terrà conto nella determinazione dell'ammontare dei diritti di segreteria chiesti ai partecipanti, e che saranno posti a carico del "Fondo buona scuola" di cui all'articolo 1 comma 202 della legge n. 107 del 2015, in quanto è sul predetto fondo che saranno riassegnati i diritti di segreteria.

Il comma 13 prevede che lo Stato si faccia carico di coprire le spese occorrenti per assicurare che tutti i neo-immessi in ruolo acquisiscano i crediti formativi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 59 del 2017. Ai sensi del DM 616/2017, ciò comporta una spesa di 500 euro per discente. Poiché l'immissione in ruolo dei 24.000 vincitori avverrà in non meno di tre anni, la spesa massima possibile sarà di quattro milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. La spesa potrà essere inferiore, ma per più anni, qualora occorran più di tre anni per completare l'immissione in ruolo, nel rispetto del limite di cui ai commi 3 e 4. Il fondo di cui al comma 19, come incrementato ai sensi del comma 20, garantisce in ogni caso l'adeguata copertura, presentando a decorrere dal 2020 una disponibilità sempre superiore a quattro milioni all'anno, tenuto conto sia delle disponibilità preesistenti sia di quelle aggiuntive di cui al comma 19.

Il comma 13 disciplina altresì l'integrazione dei comitati di valutazione di cui all'art. 11 del dl.lgs. n. 297 del 1994 con un componente esterno, cui non spetta alcun compenso. né il rimborso delle spese (i componenti esterni saranno individuati tra il personale del Ministero e scolastico della medesima provincia della sede di servizio dei docenti in prova). Rimane ferma ogni altra disposizione vigente relativa al periodo di formazione e prova, inclusa

l'individuazione di un docente *tutor* per ciascun docente in prova. Ai *tutor* non spettano compensi né esoneri parziali o totali dagli impegni didattici.

Il comma 14 ha natura ordinamentale.

I commi 15 e 16 hanno natura ordinamentale.

Il comma 17 ha anch'esso natura ordinamentale, poiché si limita a consentire la copertura di posti vacanti e disponibili facenti parte delle facoltà assunzionali, quelli del personale docente che non sia possibile coprire altrimenti a settembre 2020, mediante lo scorrimento delle graduatorie di altre regioni.

Il comma 18 ha natura ordinamentale, limitandosi a prorogare di un anno la validità delle graduatorie dei concorsi per docente banditi nel 2016, senza modificare le relative facoltà assunzionali.

I commi 19 e 20 incrementano il Fondo "La buona scuola" di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, assicurando che a decorrere dal 2020 abbia una disponibilità almeno pari, in ciascun anno, a quattro milioni, sufficienti a coprire la formazione universitaria, durante l'anno di prova, di 12.000 neo-immessi in ruolo. Ciascun anno il decreto di cui al citato articolo 1 comma 202 provvederà a ripartire il Fondo, destinandone la quota di anno in anno necessaria ai capitoli che sosterranno la relativa spesa.

Articolo 2

Il comma 1 modifica le modalità di svolgimento del corso-concorso nazionale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che muta natura e diviene un semplice concorso per titoli ed esami, su base regionale. Ciò comporta i seguenti effetti finanziari:

- il venir meno delle spese di organizzazione dei tirocini e della fase formativa presso le Università, sostituiti con un meno oneroso corso di formazione in servizio rivolto ai neo-dirigenti, che lo svolgeranno durante l'anno di prova. A fini prudenziali, si ritiene però di non attribuire effetti finanziari a tale misura di contenimento di spesa;
- il venir meno del semi-esonero già previsto per i corsisti, poiché il corso di formazione universitario non sarà più svolto. La relazione tecnica al decreto-legge n. 104 del 2014, che introdusse tale misura, prevedeva che costasse 8,26 milioni di euro all'anno, per cui il suo venir meno comporterà un miglioramento del saldo netto da finanziare di pari importo, a decorrere dall'anno 2020, e dell'indebitamento netto per 4,13 milioni.

Il comma 2 incrementa gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nella misura di ulteriori 130 mila euro all'anno.

Il comma 3 abroga il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 135 del 2018 e comporta il miglioramento del saldo netto da finanziare per 4,26 milioni di euro nel 2019 e dell'indebitamento netto per 2,13 milioni di euro.

Il comma 4 prevede che si proceda all'immissione in ruolo di 55 dirigenti tecnici, vincitori di concorso.

L'importo complessivo in godimento dai dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è pari a 129.353 in media, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, e tenuto conto dei valori medi in godimento per la retribuzione di posizione variabile e di risultato:

<i>Voce retributiva</i>	<i>Lordo dipendente</i>	<i>Oneri riflessi e IRAP</i>
Stipendio base (incl. IVC)	43.590,74	16.730,13
Posizione fissa	12.155,61	4.665,32
Posizione variabile media	18.248,83	7.003,90
Risultato medio	20.315,11	6.643,04

Tenuto conto che le retribuzioni dei dirigenti appartenenti al comparto Funzioni centrali saranno, all'esito del CCNL per il periodo 2016-2018, incrementate del 3,48%, se ne ricava che l'importo pro-capite riconosciuto ai dirigenti di seconda fascia salirà sino a $129.353 \times 1,0348 = 133.855$ euro.

Pertanto, il comma 4 comporta la maggiore spesa di personale di $59 \times 133.855 = 7,90$ milioni in ragione di anno, a decorrere dal momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso, da gennaio 2021. Tale somma comprende, oltre alla retribuzione tabellare, anche la posizione di parte fissa e l'importo medio di quella variabile e del risultato.

Il maggior onere ammonta perciò a 7,90 milioni dal 2021 in termini di saldo netto da finanziare.

Inoltre, il comma 4 comporta altresì la maggiore spesa di 0,13 milioni di euro negli anni 2019 e 2020 per la copertura degli oneri conseguenti allo svolgimento della procedura concorsuale. Si stima che alla procedura parteciperanno circa 150.000 candidati, che verseranno alle entrate dello Stato la somma complessiva di 1,5 milioni per diritti di segreteria.

Il comma 5 consente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di sottoscrivere incarichi dirigenziali a tempo determinato in misura pari a 7,90 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, in ragione di anno, da ottobre 2019 sino a dicembre 2020, momento dell'immissione in ruolo dei vincitori del concorso di cui al comma 4.

L'importo è tale da consentire la copertura di più posti rispetto a quelli coperti in passato ai sensi dell'articolo 1, comma 94, della legge n. 107 del 2015.

Infatti, detta legge autorizzava la sottoscrizione di contratti nel limite di 7 milioni annui. La legge di bilancio per il 2018 ha incrementato il fondo per il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti in misura tale da consentire un miglioramento stipendiale complessivo pari al 3,48% a regime, per una spesa di $7 \times 1,0348 = 7,26$ milioni annui. La risorsa ora disponibile è superiore, pari a 7,90 milioni in ragione di anno, e consentirà di coprire 59 posti.

Considerando che la disposizione decorrerà dal mese di ottobre 2019 e cesserà di avere effetti a dicembre 2020, l'onere è pari a 1,98 milioni nel 2019 e 7,90 milioni nel 2020.

Il comma 6 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, in misura pari a 1,98 milioni nel 2019 e a 0,27 milioni annui a decorrere dal 2022, finalizzando tale somma alle spese di personale, al fine di garantire l'invarianza complessiva in termini di indebitamento netto.

Il comma 7 provvede alla copertura degli oneri derivanti dai commi 4, 5 e 6, mediante integrale utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2, come da seguente tabella:

	SNF	SNF	SNF	IN	IN	IN
	2019	2020	2021 e ss	2019	2020	2021 e ss
comma 1		+ 8,26	+ 8,26		+ 4,13	+ 4,13
comma 2			0,18			0,18
comma 3	+ 4,26			+ 2,13		
comma 4	0,17	0,18	7,90	0,17	0,18	3,95
comma 5	1,98	7,90		0,99	3,95	
comma 6	1,94			0,97		

Il comma 8 comporta risparmi di spesa dei quali, prudenzialmente, non si tiene conto ai fini della determinazione dei saldi di finanza pubblica. Infatti, modifica la legislazione vigente, uniformando le modalità e i criteri di graduazione dei soggetti interessati all'immissione in ruolo in qualità di collaboratore scolastico nell'ambito della procedura riservata ai dipendenti delle imprese di pulizia attive presso le scuole, a quelli utilizzati per la generalità dei collaboratori scolastici dipendenti dallo Stato.

Conseguentemente, la procedura si sgrava, venendo meno il colloquio previsto a legislazione vigente. Ciò comporterà il venir meno della spesa, altrimenti necessaria, per remunerare le commissioni di valutazione.

Articolo 3

Il comma 1 comporta risparmi di spesa. Infatti, la modificazione apportata all'articolo 2 della legge n. 56 del 2019 comporta l'esclusione di tutto il personale scolastico dalle misure relative alla rilevazione biometrica delle presenze. Conseguentemente, viene meno la necessità di installare e mantenere almeno un varco in ciascun edificio scolastico. La conseguente minore spesa, in ragione del rilevante numero di edifici pubblici coinvolti, è stimata nella metà dello stanziamento a tal fine previsto dalla legge modificata.

Il comma 2 comporta la maggiore spesa in conto capitale di 17 milioni di euro nel 2019, integralmente coperta dai risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

Il comma 4 non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché è previsto che i Comuni possano ridurre la quota di partecipazione delle famiglie al costo dei servizi di trasporto degli alunni, però nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 4

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, avrà unicamente l'effetto di consentire procedure di acquisto non mediate dalla piattaforma MEPA, fermi restando, però, tutti i limiti di impegnabilità, i vincoli di bilancio e la disciplina recata dal codice dei contratti pubblici.

Anzi, la norma potrebbe comportare risparmi di spesa, che prudenzialmente si ritiene di non computare, in quanto la deroga all'utilizzo del MEPA riguarderà attrezzature destinate alla ricerca universitaria e artistica, che di solito sono caratterizzate da un'elevata specificità tec-

nica, tale che si possano ottenere offerte maggiormente vantaggiose unicamente rivolgendosi a un mercato di fornitori spesso poco interessati a inserirsi nella piattaforma MEPA, ad es. perché prevalentemente operanti su mercati esteri.

Articolo 5

I commi 1 e 2 elevano la durata delle abilitazioni scientifiche nazionali già conseguite e di quelle che lo saranno in futuro, da sei a nove anni. Si tratta di una disposizione di natura ordinamentale, che non ha effetti sulle facoltà assunzionali degli atenei e che pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 è necessario per ragioni di coordinamento con i commi 1 e 2 e ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli atenei, senza che le medesime siano però incrementate.

Articolo 6

Il comma 1 ha natura ordinamentale. Infatti, si limita a modificare il numero dei soggetti in favore dei quali possono essere utilizzate le facoltà assunzionali degli enti pubblici di ricerca, senza che le medesime siano però incrementate.

Articolo 7

Il comma 1 comporta maggiori spese, nella misura di 8,426 milioni di euro nell'anno 2019.

Il comma 2 comporta maggiori spese nella misura di 20,24 milioni di euro nel 2019 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 (rispettivamente 10,12 milioni e 0,45 milioni in termini di indebitamento netto).

Il comma 3 comporta risparmi di spesa, pari a 8,426 milioni di euro nell'anno 2019, a seguito della modificazione ivi proposta all'articolo 19 del decreto legislativo n. 59 del 2017. La predetta modificazione riduce nella misura indicata lo stanziamento per le spese derivanti dallo svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente della scuola secondaria. La riduzione è sostenibile considerato che non vi sono concorsi in svolgimento per la scuola secondaria e quello di prossima indizione, benché si preveda di bandirlo nel 2019, sarà svolto nel 2020.

Il comma 4 comporta risparmi di spesa, pari a 5,04 milioni di euro nel 2019 (2,52 milioni in termini di indebitamento netto), a seguito del venir meno, per i mesi da settembre a dicembre 2019, dell'esonero per i docenti impegnati nei Gruppi per l'inclusione territoriali di cui al decreto legislativo n. 66 del 2017.

Il comma 5 comporta risparmi di spesa, pari a 15,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 (7,6 milioni in termini di indebitamento netto), poiché riduce in pari misura la somma disponibile, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 315 del 1998, per l'esonero o semi-esonero del personale docente impiegato quale *tutor* nei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e nei percorsi universitari abilitanti. La riduzione è sostenibile poiché a legislazione

vigente non saranno più organizzati i percorsi universitari abilitanti di cui al regolamento adottato con decreto n. 249 del 2010. Permane la necessità di assicurare i *tutor* nell'ambito dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria. Si tratta di 376 *tutor*, ciascuno dei quali gode dell'esonero completo e deve dunque essere sostituito con un docente assunto con contratto a tempo determinato "sino al 30 giugno". Poiché lo stipendio mensile lordo Stato, inclusi la tredicesima, l'elemento perequativo e l'indennità di vacanza contrattuale, di un docente della scuola dell'infanzia e primaria, è pari a 2.803,46 euro, ne deriva che la spesa per i *tutor* si ridurrà dagli originari 50 miliardi di lire annui a soli 10,6 milioni, pari a $376 \times 10 \times 2.803,46$.

Il comma 6 copre le maggiori spese derivanti dai commi 1 e 2 mediante i risparmi di spesa, di pari entità, derivanti dai commi 3, 4 e 5. In particolare, i risparmi di spesa derivanti dal comma 5 sono pari a 15,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. Tuttavia, del predetto risparmio di spesa si prevede di utilizzare, a copertura del comma 2, solo la quota relativa al 2019 e, dal 2020 in poi, la quota di 0,9 milioni, mentre il rimanente risparmio è utilizzato a beneficio dei saldi di finanza pubblica, come da nota n. 30132 del 4/10/2019 indirizzata al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 7 ha natura ordinamentale, limitandosi a consentire che il cd. "bonus" docenti, istituito dall'articolo 1 comma 127 della legge n. 107 del 2015 possa essere erogato anche al personale docente con contratto a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche, oltre che ai docenti di ruolo, ferma restando la disponibilità complessiva come determinata dall'articolo 40 del CCNL 19 aprile 2018.